

Causa C-265/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

29 marzo 2019

Giudice del rinvio:

High Court (Irlanda)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2019

Ricorrente(i) in primo grado/ricorrente(i) in appello:

Recorded Artists Actors Performers Ltd

Resistente(i)/Resistente(i) in appello:

Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Minister for Jobs Enterprise and Innovation

Irlanda

Attorney General

LA HIGH COURT (ALTA CORTE, IRLANDA)

[omissis]

TRA

RECORDED ARTISTS ACTORS PERFORMERS LIMITED

RICORRENTE

E

PHONOGRAPHIC PERFORMANCE (IRELAND) LIMITED

MINISTER FOR JOBS ENTERPRISE AND INNOVATION

IRLANDA E ATTORNEY GENERAL

RESISTENTI

**ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

Abbreviazioni

«direttiva del 2006»	Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
«Convenzione di Roma»	Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione
«WPPT»	WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996 (trattato OMPI del 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi)
«CRRA 2000»	Copyright and Related Rights Act 2000 (legge irlandese del 2000 sul diritto d'autore e i diritti connessi)

1. GIUDICE DEL RINVIO

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») è presentata dalla High Court of Ireland (Alta corte d'Irlanda) (giudice Simons). (*omissis*) **[OR. 2]**

[*omissis*]

3. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E FATTI RILEVANTI

5. L'esito del procedimento principale dipende dalla corretta interpretazione della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva del 2006»). Il giudice del rinvio chiede in che misura sia ammissibile interpretare

la direttiva del 2006 facendo riferimento al concetto di «trattamento nazionale» previsto dalla convenzione di Roma e dal trattato OMPI del 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996, in prosieguo: il «WPPT»).

6. La controversia nel procedimento principale riguarda la riscossione e la distribuzione delle tariffe dovute per la riproduzione di musica registrata in pubblico o per la radiodiffusione di musica registrata. Ai sensi della legislazione nazionale, il proprietario di un bar, di un night club o di qualsiasi altro luogo pubblico che intenda riprodurre musica registrata è tenuto a pagare una tariffa per la relativa licenza. Analogamente, anche chi intenda inserire una registrazione sonora in un servizio di trasmissione radiotelevisiva o in un servizio di distribuzione via cavo è tenuto a pagare una tariffa per la relativa licenza. Detto obbligo è definito in dettaglio dalla normativa nazionale nel Copyright and Related Rights Act 2000 (legge irlandese del 2000 sul diritto d'autore e i diritti collegati). La normativa prevede che l'utilizzatore paghi una tariffa unica a una società di gestione collettiva che rappresenta il produttore della registrazione sonora, ma che l'importo così raccolto sia ripartito tra il produttore e gli artisti interpreti o esecutori.
7. La ricorrente rappresenta alcuni artisti interpreti o esecutori, la prima resistente rappresenta alcuni produttori e la seconda, la terza e la quarta resistente sono rispettivamente il Minister for Enterprise and Innovation (Ministro per l'imprenditoria e l'innovazione), lo Stato irlandese e l'Attorney General irlandese. La ricorrente e la resistente sono in disaccordo per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione dell'accordo contrattuale concluso tra loro. La risoluzione della presente controversia rende necessaria l'interpretazione della normativa nazionale, che a sua volta deve essere interpretata alla luce del diritto europeo. **[Or. 3]**
8. Il diritto interno irlandese contempla diversi requisiti, rispettivamente, per i produttori e per gli artisti interpreti o esecutori. Un produttore, in quanto titolare del diritto d'autore, ha diritto a una quota dell'equa remunerazione nei casi in cui la registrazione sonora è lecitamente messa a disposizione del pubblico per la prima volta nello Stato irlandese o in un paese dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»). Un produttore beneficia inoltre della cosiddetta regola dei 30 giorni. Per contro, un artista interprete o esecutore non ha diritto ad una quota dell'equa remunerazione, a meno che non sia: i) un cittadino irlandese o una persona domiciliata o residente in Irlanda; oppure ii) una persona domiciliata o residente in un paese del SEE (un artista interprete o esecutore godrà di diritti diversi se la prestazione artistica ha luogo in Irlanda o in un altro dei paesi SEE).
9. La questione centrale nel procedimento principale è se sia coerente con il diritto dell'Unione escludere determinati artisti interpreti o esecutori dal beneficio di una quota di detta equa remunerazione nei casi in cui il produttore della stessa registrazione sonora riceve un compenso. Il fatto che la legislazione nazionale tratti i domiciliati e i residenti nel SEE allo stesso modo dei cittadini irlandesi

significa che essa non lede il principio generale di non discriminazione ai sensi del diritto dell'Unione. La ricorrente, tuttavia, sostiene che la direttiva del 2006, se correttamente interpretata, prescrive che un artista interprete o esecutore abbia diritto a una quota dell'equa remunerazione, indipendentemente dal domicilio o dalla residenza, nei casi in cui la sua esecuzione sia stata fissata in una registrazione sonora che, di per sé, gode del diritto di protezione. Su detta questione non è ammissibile utilizzare criteri basati principalmente sul domicilio o sulla residenza dell'artista interprete o esecutore.

10. Un'ulteriore questione riguarda la possibilità – supponendo che le disposizioni del WPPT disciplinino l'interpretazione della direttiva del 2006 – di giustificare l'approccio adottato nella legislazione nazionale in quanto risposta a una riserva sollevata da alcune parti ai sensi dell'articolo 15 del WPPT.

4. NORME APPLICABILI

Normativa nazionale

11. L'articolo 37, paragrafo 1, del Copyright and Related Rights Act 2000 (no. 28 of 2000) (legge n. 28 del 2000 sul diritto d'autore e i diritti connessi; in prosieguo: il «CRRA 2000») stabilisce che il titolare del diritto d'autore di un'opera ha il diritto esclusivo di compiere o autorizzare altri a compiere in tutto o in parte alcuni atti specifici, tra cui, in particolare, il diritto di rendere l'opera accessibile al pubblico. La definizione di «opera» comprende una «registrazione sonora». Ai sensi dell'articolo 2, per «registrazione sonora» si intende la fissazione di suoni o di loro rappresentazioni, da cui i suoni possono essere riprodotti, indipendentemente dal supporto sul quale viene effettuata la registrazione o dal metodo di riproduzione dei suoni. L'articolo 19 stabilisce che non sussiste diritto d'autore relativamente a una registrazione sonora fino alla prima fissazione della stessa.
12. L'articolo 38 prevede una licenza ipso iure in determinate circostanze.
- «38.—1) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, chiunque intenda:
- a) riprodurre in pubblico una registrazione sonora, o **[Or. 4]**
 - b) inserire una registrazione sonora in un servizio di trasmissione radiotelevisiva o via cavo,
- può farlo ipso iure a condizione che:
- i) accetti di effettuare pagamenti a una società di gestione collettiva relativamente a detta riproduzione o inserimento in un servizio di trasmissione radiotelevisiva o via cavo;
 - ii) soddisfi i requisiti del presente articolo.

- 2) Chiunque può avvalersi del diritto di riprodurre in pubblico una registrazione sonora o di inserirla in un servizio di trasmissione radiotelevisiva o via cavo, a condizione che:
- a) comunichi a ciascuna società di gestione collettiva interessata la propria intenzione di riprodurre in pubblico le registrazioni sonore o di inserire registrazioni sonore in un servizio di trasmissione radiotelevisiva o via cavo,
 - b) informi ciascuna di dette società della data in cui o a partire dalla quale intende riprodurre in pubblico le registrazioni sonore o inserirle in una trasmissione radiotelevisiva o via cavo,
 - c) effettui pagamenti alla società di gestione collettiva ad intervalli di tempo di almeno 3 mesi, posticipatamente,
 - d) soddisfi le ragionevoli condizioni di pagamento di cui al presente articolo che gli siano comunicate di volta in volta dalla società di gestione collettiva, e
 - e) ottemperi alle ragionevoli richieste di informazioni, da parte della società di gestione collettiva, per consentirle il calcolo e la gestione dei pagamenti di cui al presente articolo.
- 3) Chiunque soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 è considerato nella stessa posizione, per quanto riguarda la violazione del diritto d'autore, del titolare della licenza rilasciata dal titolare del diritto d'autore in questione per tutto il periodo pertinente.
- 4) Quando il soggetto che intende riprodurre in pubblico le registrazioni sonore o inserirle in una trasmissione radiotelevisiva o via cavo e la società di gestione collettiva non raggiungono un accordo sull'equo pagamento di cui paragrafo 2 entro un lasso di tempo ragionevole, le condizioni dell'accordo proposto sono deferite all'organismo di controllo per la determinazione dell'importo e delle condizioni di pagamento.
- (...).
13. L'articolo 184 stabilisce le circostanze in cui, tra l'altro, una registrazione sonora può beneficiare della tutela del diritto d'autore. **[Or. 5]**
- «184.—1) Un'opera letteraria, teatrale, musicale o artistica, una registrazione sonora, una pellicola, una composizione tipografica di un'edizione pubblicata o una banca dati originale possono beneficiare della tutela del diritto d'autore quando sono messe a disposizione del pubblico per la prima volta:
- a) nello Stato; o

- b) in qualsiasi paese, territorio, Stato o zona ai quali si estende la pertinente disposizione della presente parte.
- 2) Ai fini del presente articolo, la legittima messa a disposizione del pubblico di un'opera in un paese, territorio, Stato o zona è considerata la prima legittima messa a disposizione del pubblico dell'opera, anche se detta opera è contemporaneamente messa lecitamente a disposizione del pubblico in un altro luogo; a tal fine, inoltre, la lecita messa a disposizione del pubblico di un'opera in un altro luogo entro i 30 giorni precedenti è considerata contemporanea».
14. Dette disposizioni comportano che, per quanto riguarda i produttori, uno dei criteri principali sia il luogo di prima pubblicazione della registrazione sonora.
15. Un produttore può beneficiare della tutela del diritto d'autore anche sulla base del proprio domicilio o della propria residenza in uno Stato parte della Convenzione. Si tratta dell'effetto combinato dell'articolo 183 del CRRA 2000 e del Copyright (Foreign Countries) Order 1996 (S.I. n. 36 del 1996) [decreto del 1996 sui diritti d'autore (paesi esteri) (decreto n. 36 del 1996)]. Il decreto prevede la tutela del diritto d'autore sulla base della reciprocità. Si veda l'articolo 9.
- «9. Il diritto d'autore su una registrazione sonora conferito esclusivamente dal presente decreto non comprende il diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4), lettera b) della Legge, a meno che detto diritto o un diritto che dia origine a una domanda di equa remunerazione esista nel paese in cui la registrazione sonora è stata pubblicata per la prima volta».
16. Detto decreto permane in vigore in virtù delle disposizioni transitorie del CRRA 2000. Si veda articolo 3, paragrafo 5), della parte 1 del primo allegato del CRRA 2000.
- «5) Fatta salva l'abrogazione della Legge del 1963, i regolamenti, le ordinanze o i decreti introdotti in virtù della predetta Legge e che risultano essere vigenti immediatamente prima dell'entrata in vigore della parte II della presente Legge restano vigenti e, dopo l'entrata in vigore della suddetta parte II, si considerano adottati ai sensi delle corrispondenti disposizioni della presente Legge».
17. I requisiti per la tutela degli artisti interpreti o esecutori sono stabiliti come segue nella parte III, capo 9, del CRRA 2000.

«Capo 9

Requisiti: Prestazioni

287.—Nella presente parte e nella parte IV—

per «paese idoneo» si intende – [Or. 6]

- a) l'Irlanda,
- b) un altro Stato membro del SEE, oppure
- c) nella misura in cui lo preveda un decreto emesso ai sensi dell'articolo 289, un paese designato a termini di detto articolo;

per «soggetto beneficiario» si intende: un cittadino o un soggetto di diritto di un paese idoneo, oppure un soggetto domiciliato o abitualmente residente in un paese avente diritto; e

per «cittadino beneficiario» si intende: un cittadino irlandese o un soggetto domiciliato o abitualmente residente in Irlanda.

288.— Una prestazione è considerata tutelabile ai fini delle disposizioni della presente parte e della parte IV se è resa da un soggetto beneficiario o da un cittadino beneficiario, o se ha luogo in un paese, territorio, Stato o zona idoneo, conformemente al presente capo.

18. Come risulta da quanto precede, affinché una prestazione possa beneficiare del diritto alla remunerazione di cui all'articolo 208, i) deve esistere un collegamento tra l'artista interprete o esecutore e un paese idoneo, oppure ii) la prestazione stessa deve aver avuto luogo in un paese idoneo. Sono considerati paesi idonei l'Irlanda e qualsiasi membro dello Spazio economico europeo («SEE»). Quindi, ad esempio, se una prestazione ha luogo in uno studio di registrazione in Francia, ossia se il luogo di esecuzione è un paese del SEE, gli artisti interpreti o esecutori coinvolti potranno accedere al diritto a remunerazione per il successivo utilizzo di detta registrazione, a prescindere dalla loro cittadinanza, residenza o domicilio individuale. Tuttavia, se la prestazione ha luogo in un paese non appartenente al SEE, ad esempio negli Stati Uniti, gli artisti interpreti o esecutori potranno accedere al diritto a remunerazione solo se soddisfano i criteri di cittadinanza, residenza o domicilio.
19. I requisiti per la tutela degli artisti interpreti o esecutori non fanno riferimento al luogo di prima pubblicazione della registrazione sonora. È questa omissione che dà adito alla controversia nel caso di specie.
20. L'articolo 289 prevede la designazione tramite decreto di altri paesi, vale a dire in aggiunta all'Irlanda e ai paesi del SEE, quali paesi idonei.

«289.—1) Il governo può designare con decreto come paese che può accedere al beneficio della tutela ai sensi della presente parte e della parte IV qualsiasi paese, territorio, Stato o zona relativamente a cui il governo abbia accertato che, in base alla sua normativa, è stata o sarà disposta un'adeguata tutela delle prestazioni irlandesi.

- 2) Ai fini del presente articolo, per “prestazione irlandese” si intende una prestazione— **[Or. 7]**
 - a) resa da un cittadino irlandese o da una persona domiciliata o abitualmente residente in Irlanda, oppure
 - b) che si svolge in Irlanda.
 - 3) Se la legislazione di tale paese, territorio, Stato o area garantisce un’adeguata tutela soltanto per determinate tipologie di prestazioni, un decreto ai sensi del paragrafo 1 che designi detto paese, territorio, Stato o zona può contenere disposizioni che limitano in misura corrispondente la tutela offerta dalla presente parte o dalla parte IV, per quanto riguarda le prestazioni connesse a detto paese, territorio, Stato o zona».
21. Non è ancora stato emesso alcun decreto ai sensi dell’articolo 289.

Legislazione UE

Direttiva 2006/115/CE

22. L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/115, così recita.

«1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».

Convenzioni e trattati internazionali

i) Convenzione di Roma del 1961

23. Il titolo integrale della convenzione di Roma è «Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli

organismi di radiodiffusione». La convenzione di Roma è stata «fatta» a Roma il 26 ottobre 1961. L'Unione europea non è parte della convenzione di Roma.

24. In particolare, la convenzione di Roma introduce la nozione di «trattamento nazionale». Detta nozione è definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), come il trattamento accordato dalla legislazione nazionale dello Stato contraente in cui è richiesta la tutela agli artisti interpreti o esecutori che sono cittadini di tale Stato, per le prestazioni effettuate, radiodiffuse o fissate per la prima volta sul suo territorio. Ciò comporta di fatto che gli artisti interpreti o esecutori aventi diritto godono appieno dei diritti previsti dalla legislazione nazionale. [Or. 8]

25. L'articolo 4 stabilisce quanto segue.

«Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
- b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
- c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante un'emissione protetta a norma dell'articolo 6».

26. L'articolo 4, lettera b), è di particolare rilevanza per il procedimento principale in quanto crea un legame tra i diritti degli artisti interpreti o esecutori e quelli dei produttori.

27. L'articolo 5 stabilisce quanto segue.

«1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);
- b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);
- c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).

2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato

come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.

3. Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso essa prenderà effetto sei mesi dopo il deposito».
28. Il termine «pubblicazione» è definito all'articolo 3, lettera d), come la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente.
- ii) Trattato OMPI del 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»)*
29. Il WPPT è stato adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996. L'Unione europea ha depositato il suo strumento di ratifica il 14 dicembre 2009 e il WPPT [Or. 9] è entrato in vigore per l'Unione europea il 14 marzo 2010 (l'Irlanda ha ratificato il WPPT nella stessa data). Si veda la precedente decisione del Consiglio 2000/278/CE, del 16 marzo 2000, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
30. Il rapporto tra il WPPT e la convenzione di Roma è esplicitato all'articolo 1, paragrafo 1, del WPPT.
- «1) Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incumbenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: “Convenzione di Roma”)».
31. L'articolo 4 del WPPT prevede un obbligo di trattamento nazionale nei seguenti termini.
- «Trattamento nazionale
- 1) Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parte contraenti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un'equa remunerazione di cui all'articolo 15.
 - 2) L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un'altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall'articolo 15, paragrafo 3».

32. In particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico per l'utilizzo diretto o indiretto dei fonogrammi.
33. La nozione di «cittadini di altre Parti contraenti» è definita all'articolo 3, paragrafo 2, come segue:
- «2) Per cittadini di altre Parti contraenti si intendono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi che soddisfano i requisiti per la tutela istituita dalla Convenzione di Roma, ove tutte le Parti contraenti del presente trattato siano Stati contraenti della Convenzione stessa. Ai fini della determinazione dei suddetti requisiti, le Parti contraenti si attengono alle definizioni di cui all'articolo 2 del presente trattato».

5. *MOTIVI DEL RINVIO*

34. La giurisprudenza della CGUE stabilisce che è necessario tener conto delle disposizioni del WPPT nell'interpretazione della direttiva del 2006. Si veda, in particolare, la sentenza *Stichting ter Exploitatie van Naurige Rechten (SENA)*, C-245/00, EU:C:2003:68; la sentenza **[Or. 10]** *Società Consortile Fonografici (SCF)*, C-135/10, EU:C:2012:140; la sentenza *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)*, C-306/05, EU:C:2006:764.
35. In ognuno di questi casi, tuttavia, la Corte di giustizia ha esaminato circostanze in cui la disposizione controversa della direttiva del 2006 rispecchiava una disposizione del WPPT, ad esempio «comunicazione al pubblico» o «equa remunerazione». L'elemento di novità del procedimento principale consiste nel fatto che le disposizioni del WPPT invocate dalla ricorrente non hanno alcun corrispettivo diretto nella direttiva del 2006. Ciò solleva la questione se l'obbligo interpretativo si estenda alle nozioni presenti negli accordi internazionali che non hanno equivalenti specifici nella direttiva del 2006.
36. La ricorrente sottolinea l'esigenza di tener conto del contesto in cui sono inserite le nozioni e della finalità degli accordi internazionali. Essa ritiene che ci sia un collegamento diretto tra il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva del 2006 e non solo l'articolo 15 del WPPT (che equivale all'articolo 8, paragrafo 2), ma anche l'articolo 4 del WPPT (trattamento nazionale) che fa espresso riferimento all'articolo 15. Secondo detta argomentazione, la nozione equivalente, comune alla direttiva del 2006 e al WPPT, è il diritto degli artisti interpreti o esecutori a una quota dell'equa remunerazione dovuta in caso di comunicazione al pubblico. L'articolo 4 del WPPT indica che, salva la possibilità di una riserva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i beneficiari del diritto sono i cittadini delle altre parti contraenti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del WPPT. L'articolo 3, paragrafo 2, a sua volta, prevede che i beneficiari siano i cittadini che soddisfano i criteri per poter godere della tutela prevista dalla convenzione di Roma. L'effetto combinato degli articoli 4 e 5 della convenzione di Roma consiste nel fatto che, una volta protetta la registrazione sonora, sia i produttori sia gli artisti interpreti o

esecutori hanno il diritto a una quota dell'equa remunerazione. L'articolo 5 della convenzione di Roma, come conseguenza della regola dei 30 giorni, estende il beneficio ai produttori in generale. Il risultato, ad avviso della ricorrente, è che fra i beneficiari del diritto a una quota dell'equa remunerazione figura un'ampia gamma di produttori e di artisti interpreti o esecutori che va ben oltre le persone degli specifici Stati contraenti.

37. Essa fa anche riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, del WPPT, che stabilisce che le parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso. Il difensore della ricorrente osserva che l'Unione europea, in quanto parte contraente, è soggetta a questo obbligo e sostiene che uno dei modi con cui l'Unione europea soddisfa tale obbligo è per mezzo dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva del 2006.
38. L'argomentazione contraria dedotta dai resistenti è che non esiste un principio di diritto che consenta la trasposizione in blocco nella direttiva del 2006 delle disposizioni dettagliate della convenzione di Roma e del WPPT. Il loro difensore descrive l'articolo 8, paragrafo 2, come una disposizione precisa che non prescrive dettagli in base ai quali identificare chi siano gli artisti interpreti o esecutori beneficiari. Se il legislatore dell'Unione avesse voluto prescrivere esso stesso quali siano i produttori e gli artisti interpreti o esecutori beneficiari di una quota della remunerazione, invece che lasciarne la determinazione agli Stati membri, ciò sarebbe stato esplicitato nella direttiva del 2006. Nella direttiva del 2006 non esiste invece una nozione equivalente. La direttiva del 2006 si limita ad indicare, nei considerando, che essa [Or. 11] non intende entrare in conflitto con le convenzioni internazionali su cui si basano le leggi degli Stati membri in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
39. Detto difensore precisa inoltre che l'interpretazione estensiva della direttiva del 2006 suggerita dalla ricorrente al giudice annullerebbe la facoltà di deroga espressamente prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, del WPPT. Si afferma pertanto che, anche se la direttiva del 2006 affrontasse la questione di quali siano i produttori e gli artisti interpreti o esecutori beneficiari, circostanza che i resistenti negano, nulla indica che la direttiva del 2006 prevalga sul WPPT e, di conseguenza, sussiste il diritto di rispondere a una riserva formulata da un'altra parte contraente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. I considerando della direttiva del 2006 chiariscono che essa non intende entrare in conflitto con la convenzione internazionale.
40. Egli fa inoltre riferimento alle disposizioni transitorie della direttiva del 2006. Queste disposizioni, a suo avviso, comportano un riconoscimento della legislazione nazionale degli Stati membri, la quale si applicherebbe ai diritti tutelati a partire dal 1° luglio 1994. Egli afferma che ciò è in contraddizione con le ipotesi secondo cui i) i diritti sarebbero oggetto della direttiva del 2006; ii) i diritti sarebbero oggetto di armonizzazione; oppure iii) la legislazione nazionale sarebbe incompatibile con la direttiva del 2006 o con lo stesso WPPT.

41. Nelle sue osservazioni orali, lo Stato [irlandese] ha richiamato l'attenzione sulla formulazione del considerando 6 e sull'uso dell'espressione «una tutela giuridica armonizzata nella Comunità». Ciò, a suo parere, indica che la direttiva del 2006 è indirizzata agli operatori economici all'interno della Comunità, senza l'intenzione di affrontare la posizione di altri operatori economici al di fuori della stessa.
42. Il giudice del rinvio è giunto alla conclusione che l'interpretazione dell'articolo 8 della direttiva del 2006 non è «acte clair». In particolare, rimane incerto in quale misura sia legittimo basarsi sulle disposizioni del WPPT e della convenzione di Roma per l'interpretazione dell'articolo 8. L'avvocato generale Tizzano ha concluso, nella causa SENA, che le norme sul trattamento nazionale ai sensi della convenzione di Roma sono parte integrante del diritto europeo. Sebbene la conclusione dell'avvocato generale non sia stata formalmente accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza SENA, il fatto stesso che questo eminente avvocato generale sia apparso propenso ad accettare che il requisito del trattamento nazionale di cui alla convenzione di Roma informi l'interpretazione del concetto di «equa remunerazione», anche in assenza di analoghe disposizioni esplicite nella direttiva del 1992, è di per sé quanto meno rilevante ai fini della questione se l'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva del 2006 sia «acte clair».
43. Nel caso in cui la Corte di giustizia statuisca che la nozione di «trattamento nazionale» si applica alla direttiva del 2006, sarà quindi necessario che il giudice del rinvio affronti la questione se le disposizioni del CRR 2000 rappresentino una risposta legittima alla riserva formulata da alcune delle parti contraenti del WPPT. Come risulta dalla sintesi delle disposizioni del WPPT pertinenti, enunciata supra ai punti 29 e segg., l'obbligo di cui all'articolo 4 di estendere il diritto all'equa remunerazione ai cittadini di altre parti contraenti è soggetto alla possibilità di una riserva ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3. Le parti contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità quanto al tipo di riserva che possono formulare. Il diritto a una remunerazione equa e unica [Or. 12] di cui all'articolo 15, paragrafo 1, può: i) essere applicato solo per taluni usi; ii) essere limitato in altro modo; oppure iii) non essere affatto applicato.
44. Gli Stati Uniti sono parte contraente del WPPT, ma hanno formulato la seguente riserva ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.
- «A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, gli Stati Uniti applicheranno le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi soltanto nei confronti di determinati atti di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico con mezzi digitali per i quali sia richiesto il pagamento di compensi diretti o indiretti per la ricezione e per altre ritrasmissioni e distribuzioni di registrazioni digitali, come previsto dalla legislazione statunitense».

45. Se non fosse per questa riserva, lo Stato irlandese *sarebbe tenuto*, ai sensi del WPPT, ad accordare un trattamento nazionale ai cittadini degli Stati Uniti. Un produttore statunitense avrebbe diritto alla protezione del diritto d'autore sulla base dei seguenti elementi: i) domicilio o residenza negli Stati Uniti (effetto combinato dell'articolo 183 del CRRA 2000 e del Copyright (Foreign Countries) Order 1996), oppure ii) registrazione sonora pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti (articolo 184 del CRRA 2000). Perché un artista interprete o esecutore statunitense possa beneficiare della protezione del diritto d'autore, *sarebbe stata necessaria* l'emissione, da parte del Ministro, di un decreto di designazione a favore degli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 289 (un artista interprete o esecutore statunitense non soddisfa gli attuali criteri per godere della tutela di cui agli articoli 287 e 288 per l'ovvia ragione che gli Stati Uniti non sono un paese del SEE).
46. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano formulato una riserva ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, comporta naturalmente che lo Stato irlandese è esentato dall'obbligo di estendere il trattamento nazionale ai cittadini degli Stati Uniti. Tuttavia, il CRRA 2000 produce, di fatto, l'effetto che i produttori statunitensi possono, in molti casi, accedere alla protezione del diritto d'autore, mentre gli artisti interpreti o esecutori statunitensi in genere non possono. Questa disparità di trattamento è dovuta al fatto che un produttore statunitense può avvalersi del criterio della «prima pubblicazione» di cui all'articolo 184 per beneficiare della protezione del diritto d'autore, mentre un artista interprete o esecutore statunitense non può farlo. La conseguenza di questa situazione è che, nel caso di alcune registrazioni sonore che coinvolgono produttori e artisti interpreti o esecutori statunitensi, la totalità delle tariffe dovute a norma dell'articolo 38, ossia l'equa remunerazione, va a beneficio esclusivo del produttore.
47. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione se il trattamento asimmetrico dei produttori e degli artisti interpreti o esecutori rappresenti una risposta legittima a una riserva formulata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3. [Or. 13]

6. QUESTIONI PREGIUDIZIALI

1. Se l'obbligo incombente al giudice nazionale di interpretare la direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (la «direttiva»), alla luce dell'oggetto e dello scopo della convenzione di Roma e/o del WPPT, si limiti alle nozioni cui la direttiva fa espressamente riferimento o se, invece, detto obbligo si estenda anche alle nozioni presenti esclusivamente nei due accordi internazionali. In particolare, in quale misura l'articolo 8 della direttiva debba essere interpretato alla luce del requisito del «trattamento nazionale» di cui all'articolo 4 del WPPT.

2. Se uno Stato membro abbia la facoltà di prescrivere i criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o

esecutori (...) in questione» ai sensi dell'articolo 8 della direttiva. In particolare, se uno Stato membro possa limitare il diritto a una quota dell'equa remunerazione ai casi in cui: i) l'esecuzione ha luogo in un paese dello Spazio economico europeo («SEE»); oppure ii) gli artisti interpreti o esecutori hanno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.

3. Quale sia la discrezionalità di cui gode uno Stato membro nel rispondere a una riserva formulata da un'altra parte contraente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del WPPT. In particolare, se lo Stato membro sia tenuto a rispecchiare esattamente le condizioni della riserva formulata dall'altra parte contraente. Se una parte contraente abbia l'obbligo di non applicare la regola dei 30 giorni di cui all'articolo 5 della Convenzione di Roma qualora da detta regola possa conseguire che un produttore della parte contraente che si avvale della riserva riceva il compenso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ma gli artisti interpreti o esecutori della medesima registrazione non lo ricevano. In subordine, se la parte contraente che risponde alla riserva abbia la facoltà di garantire ai cittadini della parte contraente che si avvale della riserva diritti più ampi di quelli riconosciuti da quest'ultima parte contraente; in altri termini, se la parte che risponde alla riserva possa garantire diritti che non sono concessi su base di reciprocità dalla parte che si avvale della riserva.

4. Se sia comunque consentito limitare il diritto a un'equa remunerazione ai soli produttori di una registrazione sonora, vale a dire negare il diritto agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono state fissate in detta registrazione sonora.

Data: 20 marzo 2019

[omissis]